

TRIBUNALE CIVILE DI IVREA

Sezione Civile e Fallimentare

RICORSO per la LIQUIDAZIONE del PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14 ter e ss. legge 3/2012

Nell'interesse del Sig. **Massimo RUGGIERO** nato a Wulfrath il 29.05.1972 residente a Ciriè (TO) in Via Vittorio Veneto n. 1 Codice fiscale RGGMSM72E29Z112R, rappresentato e difeso, per procura allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c., dall'Avv. Mariagrazia Bertini (C.F. BRTMGR76A54B157G) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino (TO), Via Leini 57/C e dall'Avv. Silvia Armati (C.F. RMTSLV83M49H501G) le quali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 cpc (così come modificati dalla L. n. 80/2005), dichiarano di voler ricevere ogni avviso e/o comunicazione di cancelleria, inerente il presente giudizio, all'indirizzo di posta elettronica certificata mariagraziabertini@pec.ordineavvocatitorino.it e silviaarmati@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 0110268637;

PREMESSO CHE

1. L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
2. Sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della L. 3/2012, in quanto l'istante:
 - non ha mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012;
 - non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
 - ha fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
3. Il Sig. Ruggiero si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. Tale squilibrio trova le sue radici nella fine della relazione con la sua convivente *more uxorio* e nel conseguente aumento dei costi di vita che non hanno consentito al Sig. Ruggiero di onorare il debito con la banca;

5. Il Sig. Ruggiero al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla L. 3/2012, si è rivolto al Tribunale di Ivrea per richiedere la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento (doc. 1); Il Tribunale di Ivrea nominava il Dott. Albino Bertino con studio in Ciriè alla Via Torino 71 (doc. 2-3-4);
6. A seguito del primo incontro, è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente;
7. Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, L. 3/2012, qui allegata (doc. 5 e 6);
8. Il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (doc. da 7 a 9 Crif e Centrale rischi, allegati agli atti);
9. Il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza del consumatore nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi;
10. L'istante presenta una complessiva posizione debitoria pari a € 178.175,00 a cui si sommano le spese di procedura per l'OCC ammontanti ad € 4.694,56 (doc. 10 e 11) e degli onorari per la presente procedura pari ad € 6.151,46 (doc. 12) per complessivi € 189.021,02.
11. Il ricorrente non è attualmente proprietario di beni immobili; ed infatti, in data 17.12.2019 ha subito l'aggiudicazione dell'immobile adibito a casa familiare, di sua proprietà al 50%. L'immobile è stato aggiudicato per € 77.430,00 ed il ricavato dall'asta non è ancora stato ripartito. Il ricavato dall'asta costituisce in prevalenza l'asse dell'attivo (doc. 13). È proprietario di un'autovettura Renault del 2003 tg. CL944XY (doc. 14) utilizzata per recarsi al lavoro e priva di apprezzabile valore economico;
12. Il ricorrente lavora per la Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. ed ha percepito un reddito lordo per l'anno 2019 pari ad € 31.774,04 (netto € 24.341,20) percependo un reddito netto medio di € 2.028,43 (cf. doc. 15 – 16 – 17);

Tutto ciò premesso, il Sig. Massimo Ruggiero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ivrea, previ gli adempimenti di rito,

VOGLIA

Previa dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Ivrea R.G.E. 123/2018, la cui udienza per l'approvazione del piano di riparto è fissata al 06.11.2020:



- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm. ii.;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale e conseguentemente indicare l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione di € 50,00 al mese per quattro anni;
- attribuire ai creditori i seguenti beni il 50% di quanto ricavato dall'esecuzione sull'immobile in Ciriè – Via Alcide De Gasperi - procedura esecutiva R.G.E. 123/2018 - G.E. Dott. Salustri Augusto – Tribunale di Ivrea pari ad € 38.715,00 (trentottomilasettecentoquindici euro);
- con decreto di chiusura della procedura dichiarare l'esdebitazione del Sig. Ruggiero.

Dunque, al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare il presente ricorso per la liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. Legge 3/2012, l'istante espone quanto segue:

A. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il Sig. Ruggiero non è più riuscito a far fronte al pagamento del mutuo - contratto per l'acquisto della prima casa nel 2007 ed oggetto di surroga nel 2010- dopo la fine della relazione con la Sig.ra ~~Angela Martinetto~~, sua convivente, dalla quale aveva avuto tre figli (~~Silvia - nata il 15/04/2002~~, ~~Lorenzo - nato il 15/05/2003~~ e ~~Maria - nata il 15/07/2000~~).

Il mutuo era stato infatti parametrato sui redditi del Sig. Ruggiero e della Sig.ra ~~Martinetta~~ e l'importo medio mensile da corrispondere era di circa 1.000,00 euro.

Nel 2012 i rapporti tra il Sig. Ruggiero e la sua convivente si sono deteriorati tanto da comportare la separazione degli stessi e la necessità di ricorrere al Tribunale per i Minorenni per determinare le modalità di affidamento dei figli minori (cfr. doc). Il Tribunale stabiliva che i figli minori sarebbero stati collocati presso la madre nell'abitazione familiare e poneva a carico del Sig. Ruggiero l'importo mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento.

Il Sig. Ruggiero doveva trovarsi una nuova abitazione affrontando i relativi costi per l'affitto, le bollette e tutto quanto necessario per vivere dovendo al contempo corrispondere le somme dovute a titolo di mantenimento. Pur lavorando, non riusciva a far fronte da solo ai nuovi costi, al mantenimento dei figli ed anche al pagamento del mutuo; occorre segnalare, infatti, che dopo la separazione la Sig.ra Martinetto non riusciva più a contribuire neppure in minima parte al mutuo.

Da quel momento le rate iniziavano ad accumularsi ed il Sig. Ruggiero non riusciva più a recuperare i pagamenti arretrati.



La situazione personale e patrimoniale dell'odierno istante ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole obbligazioni assunte.

Alla luce dello svolgimento dei fatti in narrazione, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento, oggetto della presente procedura, non è – pertanto - riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dal Sig. Ruggiero; la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla situazione economica che ha travolto il ricorrente dopo la separazione dovendo affrontare il mantenimento ed i nuovi costi di affitto e di vita.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale (cfr. doc).

Inoltre, non ha alcun debito con Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 18).

B. SULLA SOLVIBILITA' DEL PROPONENTE

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempire alle proprie obbligazioni, è importante rilevare come l'istante non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Solo in seguito al dissesto familiare il Sig. Ruggiero non è più riuscito a far fronte al mutuo.

Da ultimo, si ritiene di dover tener conto dell'incontrovertibile constatazione secondo cui i debiti accumulati dall'istante sono strettamente legati alle esigenze primarie di vita e non sono relativi all'acquisto di beni voluttuari o comunque superflui; il mutuo faceva parte di un progetto di vita purtroppo naufragato.

Inoltre, come risultante dalla verifica del cassetto fiscale, il ricorrente ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi.

C. SULLA SITUAZIONE DEL PROPONENTE

Prima di analizzare gli aspetti della situazione in termini di attività e passività, è doveroso precisare che la liquidazione del patrimonio del ricorrente è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare la parte creditoria in quanto il reddito del ricorrente è estremamente esiguo e sussiste all'attivo il ricavato dall'asta che rappresenta la migliore soddisfazione creditoria possibile.

Ciò posto, si procede con l'analisi dei vari aspetti del presente piano.

C.1 Sulla situazione reddituale e patrimoniale del proponente



Il Sig. Ruggiero lavora per la Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. percependo un reddito medio di € 2.028,43. Provvede al mantenimento dei tre figli minori ██████████ versando un assegno mensile pari ad € 513,00 oltre spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. doc. 19).

Vive da solo in un immobile affittato ed il canone di locazione mensile è pari ad € 340,00 mensili (cfr. doc. 20). I mobili e gli elettrodomestici che si trovano nell'appartamento affittato sono stati forniti dal proprietario delle mura.

Non ha altri redditi né immobili di proprietà. È proprietario di un'autovettura Renault del 2003 tg. CL944XY utilizzata per recarsi al lavoro e priva di apprezzabile valore economico.

C.2 Sulla situazione patrimoniale del proponente

Il patrimonio del proponente è costituito da: il 50% di quanto ricavato dall'esecuzione sull'immobile in Ciriè – Via Alcide De Gasperi - procedura esecutiva R.G.E. 123/2018 - G.E. Dott. Salustri Augusto – Tribunale di Ivrea pari ad € 38.715,00 (trentottomilasettecentoquindici euro).

Attualmente, il ricorrente risulta titolare di un unico conto corrente personale Unicredit (doc. 21) e di una carta Postepay ██████████ (doc. 22) e di un libretto postale (doc. 23) il cui saldo è di poco attivo ma che è usato per incasso degli stipendi e pagamenti vari.

B. SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL PROPONENTE

Il Sig. Ruggiero ha un unico debito nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena per il mutuo contratto per l'acquisto della prima casa. L'importo complessivo del debito è pari ad € 182.446,96.

I debiti sono quindi così ripartiti:

CREDITI IN PREDEDUZIONE	€ 10.846,02
CREDITI PRIVILEGIATI	€ 178.175,00
CREDITI CHIROGRAFARI	€ 0,00
TOTALE	€ 189.021,02

In relazione alle spese in prededuzione si precisa:

1. Spese Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)

Le spese inerenti all'OCC sono ad indicarsi in € 4.694,96 iva inclusa, così come da compenso pattuito con il professionista (doc. 10), calcolato in base agli artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014, e con riferimento ai parametri di attivo e passivo relativi alla procedura in oggetto. Si precisa che in ordine alla predetta somma è stato versato un primo acconto pari ad € 312,97 in data 26.10.2020



(doc. 11) ed è stata effettuata l'apertura di un libretto in Tribunale con l'importo di € 400,00 in data 27.07.2020 (doc. 4) per cui, deducendo questi importi, residuano ad € 3981,99.

2. Spese legali per la presente procedura (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi in favore dell'Avv. Silvia Armati e dell'Avv. Maria Grazie Bertini e per l'assistenza tecnica di parte in favore della Rag. Commercialista Susanna Vitali sono ad indicarsi in € 6.151,46 compreso iva e C.p.a. (doc. 12)

Dai dati illustrati, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, costituito dallo stipendio di lavori saltuari e dai risparmi accantonati.

C. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL PROPONENTE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Di seguito si provvede a riportare il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia costituita dal solo proponente (doc. 24).

Si ritiene opportuno ribadire che ad oggi l'unico reddito è rappresentato dallo stipendio come autista.

E.1 Spese familiari

Le spese necessarie a garantire una vita dignitosa al debitore possono essere quantificate verosimilmente come segue:

VOCE DI COSTO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
ALIMENTAZIONE	€ 300,00	€ 3.600,00
ELETTRICITA'	€ 30,00	€ 360,00
GAS	€ 20,00	€ 240,00
ACQUA	€ 15,00	€ 180,00
CELLULARE	€ 10,00	€ 120,00
TASSA RIFIUTI	€ 5,75	€ 69,00
CONDOMINIO	€ 55,00	€ 660,00
AFFITTO	€ 340,00	€ 4080,00
MANTENIMENTO FIGLI	€ 513,50	€ 6162,00
Abbigliamento	€ 50,00	€ 600,00



Telefono fisso	€ 10,00	€ 120,00
Abbigliamento FIGLI	€ 70,00	€ 840,00
Spese scolastiche 3 figli (50%)	€ 41,66	€ 500,00
Barbiere	€ 10,00	€ 120,00
MEDICINALI DENTISTA - ANALISI CLINICHE	€ 47,08	€ 565,00
SPESE AUTO ASSICURAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE CARBURANTE - MANT	€ 300,34	€ 3.604,18
CANONE TV	€ 8,33	€ 100,00
TASSE REGIONALI	€ 51,96	€ 623,62
TASSE COMUNALI	€ 13,15	€ 157,88
TOTALE	€ 19.101,68	€ 1891,77

Per il mantenimento proprio e dei figli il ricorrente necessita di circa € 1891,77 mensili. Quanto indicato dal ricorrente per la somma mensile necessaria per il suo sostentamento personale, considerando anche i tre figli (di cui due minori e solo la prima da poco maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) è congrua perché di poco superiore alla rilevazione spesa mensile media ISTAT per l'anno 2019. Ed infatti la soglia di povertà 2019 ISTAT rilevata per la composizione della famiglia, età e la localizzazione comunale di residenza è pari a € 1.630,47. Inoltre, il ricorrente partecipa alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun figlio. Dette spese sono solo in parte prevedibili (doc. 25).

ISTANZA

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni come sopra descritti (il 50% di quanto ricavato della vendita all'asta dell'immobile) oltre ad una quota del proprio stipendio al netto di quanto occorra al mantenimento



suo e del proprio nucleo familiare che, ad oggi, detratto quanto appena rilevato, si deduce possa quantificarsi in euro 50,00 al mese per 4 anni per un totale di euro 2.400,00 ed oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, sempre ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Si precisa che, per ridurre i costi di procedura e i tempi necessari per la nomina, il ricorrente chiede che il professionista abilitato a svolgere l'attività liquidatoria sia il Dott. Albino Bertino in quanto lo stesso, nominato dall'O.C.C. come gestore della crisi già conosce la pratica oggetto della presente istanza di liquidazione.

-----oOo-----

Tutto ciò premesso, esposto, considerato e prodotto, il Sig. Massimo Ruggiero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All' Ill.mo Tribunale Ordinario di Ivrea, affinché, previ gli adempimenti di rito,

VOGLIA,

verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 e **previa dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Ivrea R.G.E. 123/2018, la cui udienza per l'approvazione del piano di riparto è fissata al 06.11.2020**

- **dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm. ii.;**
- **indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale e conseguentemente indicare l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione di € 50,00 al mese per quattro anni;**
- **attribuire ai creditori i seguenti beni il 50% di quanto ricavato dall'esecuzione sull'immobile in Ciriè – Via Alcide De Gasperi - procedura esecutiva R.G.E. 123/2018 - G.E. Dott. Salustri Augusto – Tribunale di Ivrea pari ad € 38.715,00 (trentottomilasettecentoquindici euro);**
- **con decreto di chiusura della procedura dichiarare l'esdebitazione del Sig. Ruggiero.**

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si indica come consulente di parte la Rag. Comm.sta Vitali Susanna con studio in Portomaggiore (FE), via Carlo Cavallini n. 7/a, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, sez. A con il n. 165.

Si allegano:



1. Domanda di nomina gestore al Tribunale di Ivrea;
2. Nomina del Dott. Albino Bertino;
3. Accettazione nomina;
4. Libretto intestato alla procedura;
5. Attestazione OCC e relazione particolareggiata del gestore;
6. Documenti allegati alla relazione del gestore;
7. Crif;
8. CTC;
9. Visura Banca D'Italia;
10. Preventivo OCC;
11. Acconto OCC;
12. Pattuizione onorari difensori;
13. Verbale di aggiudicazione;
14. Visura PRA;
15. Dichiarazioni dei redditi 2018;
16. Dichiarazioni dei redditi 2019;
17. Dichiarazioni dei redditi 2020;
18. Estratto di ruolo;
19. Decreto Tribunale dei Minorenni;
20. Contratto di affitto;
21. Estratto conto Unicredit;
22. Estratto conto carta Postepay;
23. Giacenza libretto postale;
24. Tabella spese;
25. Spese straordinarie figli;
26. certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale.
27. Spese Ruggero;
28. Contributi INPS;
29. Dichiarazione cause in corso;
30. stato di famiglia;
31. Documento di identità e codice fiscale;
32. Dichiarazione vendita immobili;
33. Busta paga;
34. Surroga mutuo;



35. Contratto di compravendita immobile;

36. Calcolo istat;

Ai fini del CU, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad Euro 98,00.

Salvis iuribus

Ivrea - Roma, 28.10.2020

Avv. Silvia Armati

Avv. Mariagrazia Bertini

